



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 22/09/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 agosto 2004, n. 281

Rettifica Determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003 - Procedura di assoggettabilità impatto ambientale - Trasferimento dell'impianto esistente ECO.IMPRESA s.r.l. con integrazione di nuove tipologie di rifiuti.

L'anno 2004 addì 02 del mese di agosto in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003 si è provveduto ad escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto concernente il trasferimento dell'impianto esistente con integrazione di nuove tipologie di rifiuti nel Comune di Ostuni, proposto dalla Eco.Impresa S.r.l. - C.da Grisiglio - Zona Industriale - Ostuni (Br);

- con nota acquisita al prot. n. 6245 del 17.06.04, la Società proponente faceva rilevare che il dispositivo della determina sopra specificata recita che il trasferimento concerne un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, anziché riportare che trattasi di trasferimento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, come del resto richiesto dalla Ditta istante e coerentemente con l'intera procedura intercorsa, nonché con l'Autorizzazione della Provincia di Brindisi n. 283 dell'08.10.1999 e s.m.i. già esistente;

- ciò stante e tenuto conto che:

in data 09.06.2003 la ECO.IMPRESA S.r.l. presentava il Progetto di Verifica Assoggettabilità a V.I.A. per trasferimento di impianto esistente e cioè di un impianto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come da Determinazione Dirigenziale n. 283 dell'08.10.1999 e s.m.i. rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi;

in data 01.08.2003 la Società istante produceva l'autodichiarazione dei quantitativi dei rifiuti in entrata dell'impianto inferiori a 150 t/g, limite di gran lunga inferiore ai limiti previsti dall'Allegato A.2.k/A.2.m/A.2.n della Legge Regionale n. 11/2001;

in data 09.09.2003 perviene alla Società proponente da parte dell'Assessorato all'Ambiente richiesta di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune di Ostuni, nella quale in oggetto, veniva menzionato solo la dicitura "rifiuti speciali non pericolosi";

in data 06.11.2003 la ECO.IMPRESA S.r.l. trasmetteva il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Ostuni in sede di Conferenza di Servizi del 06.08.2003 per il trasferimento dell'impianto e comunicazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni di rifiuti speciali non

pericolosi;

- rilevato quanto sopra e considerato che nello stesso provvedimento dirigenziale dell'Assessorato all'Ambiente n. 397/03 si recita testualmente "... con nota acquisita al prot. n. 5999 del 15.07.2003, veniva trasmessa la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A per il trasferimento e l'adeguamento dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi già esistente dalla C.da Grisiglio alla Strada Sansone /Monticelli, nella Zona Industriale del Comune di Ostuni da parte della ECO.IMPRESA S.r.l.. Pertanto espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che l'intervento proposto è inquadrato nella tipologia di cui alle lettere K (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (operazioni D13, D14, D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articolo 31 e 33 del medesimo D.Lgs 22/97 e specificatamente alla lettera B2 ak) che recita testualmente: impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc. Nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiori a 30.000 mc, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97;

- considerata inoltre la concessione edilizia rilasciata alla Ditta proponente dal Comune di Brindisi in data 16.01.2004 riguardante "la realizzazione di opere necessarie al trasferimento e all'ampliamento del Centro di Raccolta Stoccaggio e Trattamento rifiuti...", riportante nella sua articolazione anche il nulla osta rilasciato dal Consorzio SISRI DI Brindisi n. 42 del 09.07.03 relativo alla "costruzione di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per lo stoccaggio, trattamento e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali recuperabili...";

- ottenuta infine la riaffissione del progetto all'albo pretorio del Comune di Ostuni per 30 giorni e precisamente dal 07.04.04 al 07.05.04, con la esatta dicitura "progetto di trasferimento ed ampliamento di un centro per trattamento e stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";

- constatato quindi che per mero errore materiale nel dispositivo della determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003 non è stata riportata la dicitura completa concernente l'impianto di che trattasi, la dizione corretta deve così intendersi:... " di ritenere il progetto per il trasferimento e l'adeguamento dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi già esistente dalla c.da Grisiglio alla Strada Sansone/Monticelli, nella Zona Industriale del Comune di Ostuni (Br), proposto dalla Eco.Impresa s.r.l. - C.da Grisiglio - Zona Industriale - Ostuni (Br), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate...";

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di rettificare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la dicitura di cui alla Determina Dirigenziale n. 397 del 03.12.2003, che deve così intendersi: " di ritenere il progetto per il trasferimento e l'adeguamento dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi già esistente dalla c.da Grisiglio alla Strada Sansone/Monticelli, nella Zona Industriale del Comune di Ostuni (Br), proposto dalla Eco.Impresa s.r.l. - C.da Grisiglio - Zona Industriale - Ostuni (Br), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate..."

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
